

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**  
**(Assemblea Ordinaria dei Soci del 16/12/2004)**  
**e modifiche come da Assemblea del 7/5/2007, del 6/5/2010, del 5/5/2011, del**  
**7/5/2013 e del 20/5/2019.**

**Art. 1)** - Come previsto dall'art. 5.3 dello Statuto Sociale, gli articoli seguenti costituiscono il Regolamento di attuazione.

**Art. 2)** – Nel deliberare la concessione di garanzia il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto:

- della situazione patrimoniale dell'impresa richiedente e delle prospettive di sviluppo della stessa;
- delle garanzie personali fondate sulle capacità imprenditoriali e sulla serietà professionale del titolare o dei titolari dell'impresa richiedente ed anche delle quote dal richiedente versate;
- della durata e natura dei crediti richiesti;
- dell'esposizione complessiva della cooperativa di garanzie già prestate o delle richieste in corso di istruzione.

Il socio non può chiedere alla Cooperativa prestazioni di garanzia verso gli Istituti di Credito convenzionati, per un importo superiore a venti volte le quote sottoscritte.

**Art. 3)** – Gli aspiranti soci della Cooperativa devono versare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, almeno una quota sociale dal valore nominale non inferiore a € 25,00, che sarà restituita in caso di rigetto della domanda di ammissione.

Gli operatori soci che chiedano di fruire della prestazione di garanzia collettiva, devono versare alla Cooperativa:

**I) Diritto fisso di segreteria** per l'istruzione delle pratiche di finanziamento, fissato nelle seguenti misure e per fasce di richiesta:

- a) per richiesta di garanzia fino a € 25.000 diritto di segreteria pari a € 165,00 - più bollo ai sensi di legge;
- b) per richiesta di garanzia da € 25.001 a € 50.000 diritto di segreteria pari a € 200,00 - più bollo ai sensi di legge;
- c) per richiesta di garanzia da € 50.001 a € 75.000 diritto di segreteria pari a € 235,00 - più bollo ai sensi di legge;
- d) per richiesta di garanzia da € 75.001 a € 115.000 diritto di segreteria pari a € 270,00 - più bollo ai sensi di legge;
- e) per richiesta di garanzia da € 115.001 a € 200.000 diritto di segreteria pari a € 305,00 - più bollo ai sensi di legge;
- f) per richiesta di garanzia da € 200.001 a € 250.000 diritto di segreteria pari a € 340,00 - più bollo ai sensi di legge;
- g) per richiesta di garanzia oltre € 250.000 diritto di segreteria pari a € 375,00 più bollo ai sensi di legge.

Coloro che richiedono di riesaminare la propria pratica già deliberata in una precedente seduta del Consiglio, devono versare un diritto fisso di segreteria ridotto, purchè la nuova richiesta venga inoltrata entro due mesi dalla data di delibera relativa alla prima richiesta di garanzia:

- a) per richiesta di garanzia fino a € 25.000 diritto di segreteria pari a € 85,00- più bollo ai sensi di legge;
- b) per richiesta di garanzia da € 25.001 a € 50.000 diritto di segreteria pari a € 100,00- più bollo ai sensi di legge;
- c) per richiesta di garanzia da € 50.001 a € 75.000 diritto di segreteria pari a € 120,00 - più bollo ai sensi di legge;
- d) per richiesta di garanzia da € 75.001 a € 115.000 diritto di segreteria pari a € 135,00- più bollo ai sensi di legge.
- e) per richiesta di garanzia da € 115.001 a € 200.000 diritto di segreteria pari a € 155,00 - più bollo ai sensi di legge;
- f) per richiesta di garanzia da € 200.001 a € 250.000 diritto di segreteria pari a € 170,00 - più bollo ai sensi di legge;
- g) per richiesta di garanzia oltre € 250.000 diritto di segreteria pari a € 190,00 più bollo ai sensi di legge.

Poiché il diritto di segreteria deve essere versato al momento della richiesta di garanzia, quale sia l'esito della richiesta avanzata, il diritto fisso corrisposto non verrà né restituito nel caso di richiesta respinta o nel caso di rinuncia, né ridotto in relazione ad una minore erogazione.

**II) Integrazione del capitale sociale** nella misura massima di 1/20 del finanziamento erogato;  
**III) Diritto di segreteria percentuale annuo.** Il socio che abbia ottenuto il prestito richiesto, è tenuto al pagamento di un diritto di segreteria percentuale annuo fissato nello 0,60% sul finanziamento concesso, da corrispondersi in unica soluzione, per intero, in relazione alla durata dell'operazione ed all'atto della erogazione del mutuo.

La suddetta percentuale dello 0,60 è riferita ai finanziamenti erogati con durata massima di 5 anni; per gli anni successivi al 5° il diritto di segreteria percentuale annuo è fissato nella misura dello 0,25%.

Il diritto di segreteria percentuale non verrà restituito, nemmeno parzialmente, in ipotesi di anticipata estinzione del prestito.

**Art. 4) -** Gli operatori non soci che, ricorrendo i requisiti di legge per operare con soggetti terzi, chiedano di fruire della prestazione di garanzia collettiva, devono versare alla Cooperativa quanto previsto al precedente articolo alle voci I) e III) oltre ad un corrispettivo pari ad 1/35 del finanziamento richiesto. Detto corrispettivo, laddove l'erogazione sia inferiore rispetto a quella domandata, verrà restituito per la parte eccedente la frazione innanzi indicata; laddove invece l'erogazione non venga effettuata, verrà restituito integralmente, in ogni altra ipotesi sarà definitivamente trattenuto dalla Cooperativa.

**Art. 5) -** La Cooperativa stipulerà apposite convenzioni con uno o più Istituti di Credito dirette a regolamentare le modalità di rilascio delle garanzie. Dette convenzioni mireranno ad ottenere le migliori condizioni di mercato possibili in riferimento anche ai tassi di interesse applicati.

**Art. 6)** - La Cooperativa nel deliberare positivamente la concessione del Credito da parte dell'Istituto convenzionato, si costituirà garante del buon fine del prestito ottenuto entro il limite massimo del 50%, limite elevato all'80% ma solo in caso di pratiche controgarantite dal Fondo Centrale di Garanzia.

L'inadempienza dovrà essere comunicata alla Cooperativa, da parte dell'Istituto di Credito, entro 30 (trenta) giorni e il relativo importo addebitato al fondo di garanzia.

La banca esaurita la via bonaria di recupero del credito, riaccrediterà le somme eventualmente recuperate, al netto delle spese, alla Cooperativa.

**Art. 7)** – Gli uffici della Cooperativa garantiranno il buon funzionamento della stessa e l'espletamento dei servizi di cui all'oggetto sociale.

**Art. 8)** - Il Direttore è tenuto, come i componenti il Consiglio di Amministrazione, al segreto d'ufficio.

Gli è fatto divieto pertanto di comunicare e commentare le discussioni preparatorie e le votazioni.

Egli si limiterà ad informare sull'esito positivo o negativo della richiesta di credito a garanzia.

**Art.9)** – Il Direttore, in collaborazione con il Presidente, avrà la massima cura dei libri sociali e della documentazione della Cooperativa.

**Art.10)** - Gli amministratori dovranno astenersi nelle deliberazioni che li riguardano o che riguardino loro parenti e affini.

Sarà affidata al buon senso dell'amministratore soggetto all'astensione, la decisione di assentarsi dal Consiglio durante l'intera discussione istruttoria.

**Art.11)** - La decisione per la concessione della garanzia spetta al Consiglio di Amministrazione della Società.

**Art.12)** - Le garanzie richieste per “credito destinato all'esercizio della propria impresa” possono essere rilasciate per un periodo non superiore a mesi 60.

E' comunque data la possibilità agli operatori di richiedere la garanzia della Cooperativa per finanziamenti da rimborsare oltre i 60 mesi, ma con rilascio di garanzie reali (pegno o ipoteca).

In caso di finanziamenti per consolidamento di passività a breve, medio e lungo termine, è data la possibilità di rimborso fino a 7 anni (84 mesi), anche senza rilascio di garanzie reali.

L'importo delle garanzie stesse sarà rapportato al volume di affari dell'azienda ed alle reali necessità conseguenti; se la situazione patrimoniale del richiedente è ritenuta sufficientemente adeguata, è possibile derogare da tali limiti.

**Art.13)** - Le garanzie richieste per “investimenti nell'ambito della propria impresa” possono essere rilasciate per un periodo massimo di 60 mesi e per l'importo massimo previsto dalle convenzioni bancarie stipulate, a condizione che la pratica sia corredata da regolari preventivi di spesa. L'Istituto di Credito convenzionato sarà autorizzato ad erogare il credito a

presentazione di fatture di acquisto quietanzate attestanti l'investimento, o atto di acquisto dell'immobile.

La documentazione è da ritenersi valida se anteriore non oltre 24 mesi dalla data di richiesta del finanziamento.

La richiesta può essere avanzata in formula mista, cioè parte per "credito destinato all'esercizio della propria impresa" e parte per "investimento nell'ambito della propria impresa".

E' comunque data la possibilità agli operatori di richiedere la garanzia della Cooperativa per finanziamenti da rimborsare oltre i 60 mesi, ma in questi casi si richiedono garanzie reali.

**Art. 14)** - I beneficiari di garanzie per finanziamenti, dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale si impegnano a:

- non alienare i beni oggetto di finanziamento e l'azienda commerciale per la cui gestione hanno ricevuto finanziamenti, prima dell'estinzione totale del credito ricevuto.
- ad estinguere anticipatamente il credito ricevuto qualora si renda inderogabile alienare beni ed attività aziendale.

**Art. 15)** – In riferimento all'art. 5.2 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione potrà determinare limiti di operatività per ciascuna zona socio-economica omogenea sulla base dei seguenti parametri:

- apporto iniziale al patrimonio della Cooperativa;
- contributi erogati da enti o istituzioni locali, pubblici o privati, con destinazione specifica alle singole aree;
- contributi regionali, che verranno attribuiti dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto dei criteri eventualmente indicati dall'Ente erogante.

L'operatività di ciascuna zona verrà rideterminata annualmente tenendo conto, oltre che dei parametri suindicati, degli apporti dei nuovi soci e dell'utilizzo dei Fondi per insolvenze.

**Art. 16)** – In riferimento all'art. 27.1 dello Statuto è facoltà del Consiglio di Amministrazione, sulla base di rendicontazioni annuali, intervenire o modificare la struttura e l'operatività dell'ufficio locale o deliberarne, ai sensi dello Statuto, la soppressione.

Gli uffici locali dovranno adottare una modulistica approvata dal Consiglio di Amministrazione.